



CITTA' DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Provincia di Frosinone - Medaglia di Bronzo al Merito Civile

Cod.Fisc. 80002470609 - Part. IVA 00281730606

Telef. 0775-28991 Fax 0775-289175 cap 03025 - Piazza G. Marconi

ORDINANZA DEL SINDACO N. 04 DEL 24.03.2023

Oggetto: Ordinanza orari esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

II SINDACO

Visto il D.L. 06/12/2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214, in particolare l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Considerato che la nuova normativa consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici e ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali (art. 35, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011);

Richiamato l'art. 41 della Costituzione che, nel sancire la libertà di iniziativa economica privata, prevede che la stessa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

Considerato che l'esperienza registrata in regime di liberalizzazione degli orari ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività affini o complementari vengono spesso a costituire nella realtà una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che "eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana(..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n.148";

Visto il Regolamento Comunale denominato "Disciplina transitoria in materia di autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 30.01.2006;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, contenente la Legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 contenente la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

Visto il Decreto legislativo 18/8/2000 n.267 Parte I Titolo III Capo I Art. 50 comma 7 che definisce i compiti del Sindaco;

DISPONE

CON DECORRENZA DAL 01 APRILE 2023 AL 31 MAGGIO 2023

che i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di apertura nella fascia oraria così determinata:

- dalle ore **05:00 alle ore 01:00** nei giorni **dalla domenica al giovedì**;
- dalle ore **05:00 alle ore 02:00** nei giorni **venerdì e sabato**;

CON DECORRENZA DAL 01 GIUGNO 2023 AL 15 OTTOBRE 2023

che i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di apertura nella fascia oraria così determinata:

- dalle ore **05:00 alle ore 02:00** nei giorni **dalla domenica al giovedì**;
- dalle ore **05:00 alle ore 03:00** nei giorni **venerdì e sabato**;

CON DECORRENZA DAL 16 OTTOBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023

che i pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà di apertura nella fascia oraria così determinata:

- dalle ore **05:00 alle ore 01:00** nei giorni **dalla domenica al giovedì**;
- dalle ore **05:00 alle ore 02:00** nei giorni **venerdì e sabato**;

Tutti gli esercizi durante il periodo natalizio, pasquale e in occasione delle festività civili e religiose dell'anno potranno protrarre l'orario di chiusura serale fino alle ore 3:00
Stessa deroga dell'orario è consentita agli esercizi che ricadono nella frazione durante i festeggiamenti civili e religiosi che si svolgono nella frazione stessa.

Gli esercenti hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico.

La notifica della presente a tutti gli operatori commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande che operano sul territorio comunale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Monte San Giovanni Campano e sul sito internet dell'Ente;

la trasmissione alla Prefettura di Frosinone e al Comando Stazione Carabinieri di Monte San Giovanni Campano

Il Servizio di Polizia Municipale di Monte San Giovanni Campano e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento. L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione da Euro 25.00 a Euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n.689.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al T.A.R. Lazio ai sensi del D. L.vo 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, ovvero, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla stessa data. Il presente provvedimento annulla e sostituisce eventuali altri provvedimenti emessi in materia.

Monte San Giovanni Campano, 24.03.2023

Il Sindaco
(Geol. Emiliano Cinelli)

